

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-544 del 30/01/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii. - Capo II. B.E.T.A. Centro Attrezzature Edili srl - Concessione per l'occupazione di aree demaniali del torrente Parma in comune di Parma (PR) - Procedimento PR24T0075 - Pratica 38257/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-579 del 30/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. B.E.T.A. CENTRO ATTREZZATURE
EDILI SRL - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI
DEL TORRENTE PARMA IN COMUNE DI PARMA (PR), PROCEDIMENTO
PR24T0075 - PRATICA 38257/2024**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 208240 in data 18/11/2024, con la quale la Ditta B.E.T.A. Centro Attrezzature Edili srl (C.F./P.Iva 00412740342) ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio di regolarizzazione di concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma in Comune di Parma (PR) ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune alla Sezione F Foglio 10 Mappali 103 (parte e fronte) e 98 (parte), per uso deposito macchine e attrezzature;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 04.12.2024 sul BURERT (parte seconda) n° 370, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'AIPo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 9553 in data 17/01/2025);

ACCERTATO che la richiedente:

ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino al canone annualità 2025 compreso,

in data 28/01/2025 ha versato la somma pari a € 1044,00 a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che

- la Società B.E.T.A. Centro Attrezzature Edili srl risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione valida fino al 07/04/2025;
- questa Agenzia procederà a comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest” Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta B.E.T.A. Centro Attrezzature Edili srl (C.F./P.Iva 00412740342) la concessione con regolarizzazione per l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma in Comune di Parma (PR) ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune alla Sezione F Foglio 10 Mappali 103 (parte e fronte) e 98 (parte), per uso deposito macchine e attrezzature, di superficie totale pari a mq. 1200,00, come da planimetria conservata agli atti dell'istanza - Cod. Proc. PR24T0075;

- b) *di stabilire che* la concessione è valida per **anni 6 (sei)** fino al 31/12/2030;
- c) *di approvare* il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 28/01/2025;
- d) *di prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

quanto dovuto per il canone dell'anno 2025 è stato pagato;

l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 1044,00 è stato versato;

la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;

la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti

nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni per la nuova concessione di regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore della ditta B.E.T.A. Centro Attrezzature Edili srl P.Iva 00412740342, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR24T0075.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, individuata al Foglio 10 mappali 103 (parte e fronte) e 98 (parte) del Comune di Parma (PR) per uso deposito macchine e attrezzature, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2030.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due (2) annualità di canone

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
- 3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone annuale calcolato per l'uso richiesto per l'anno 2025 ammonta a **€ 1.044,00**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. **Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;**
4. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in **€ 1.044,00** e viene versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro

soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza

demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da AIPo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota assunta al prot. Arpae n. 9553 del 17/01/2025) e sarà allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Spettabile

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

ditta BETA srl

Via Martinella 60/A – cap 43124 PARMA

betaparma@legalmail.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE – PARMA

fpr42966@pec.carabinieri.it

COMUNE DI PARMA

comunediroma@postemailcertificata.it

rif. prot. AIPo n. 33233/24 del 19/11/2024

Parma, data Protocollo.

vedi file .xml

Classifica: 6.10.20 - Fascicolo: 20/2015 C/A – **320_1**

Oggetto: Istanza di regolarizzazione tramite nuova concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del torrente Parma (sinistra idraulica), in Comune di Parma, per uso deposito macchine e attrezzature; aree censite al Catasto Terreni di Parma – Sezione Vigatto – Foglio 10 Particella 103 (fronte e parte) e Particella 98 (parte).
ARPAE Pratica n. 38257/2024 – procedimento n. PR24T0075.
NULLA OSTA AI SOLI FINI IDRAULICI.

Richiedente: ditta BETA s.r.l. cod. fisc. e part. I.V.A. 00412740342

VISTA l'istanza della ditta Beta s.r.l. trasmessa dall'ufficio ARPAE RER e registrata al protocollo AIPo n. 33233 in data 19/11/2024, inerente la richiesta di nulla osta idraulico per regolarizzazione - tramite nuova concessione - di occupazione dell'area demaniale di pertinenza del torrente Parma - in Comune di Parma - censita al Catasto Terreni di Parma - sezione Vigatto - foglio 10 particella 103 (fronte e parte) e particella 98 (parte), per complessivi 1.200 mq, ad uso area cortilizia per deposito macchine e attrezzature attinenti alle attività della ditta richiedente;

VISIONATI gli elaborati progettuali trasmessi: istanza, scheda tecnica, elaborati grafici e fotografici, planimetrie catastali e con estratto CTR con indicazione delle aree interessate a quanto in oggetto;

CONSIDERATO che la zona oggetto di concessione risiede nelle fasce PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - esondabili (fascia A e B);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001 e l'aggiornamento approvato con Decreto del Segretario Generale n. 63/2023;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI, adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATE le opportune valutazioni specifiche e relativi accertamenti;

ACCERTATO che è già presente una prima difesa posta a parziale protezione del fronte della sponda e della scarpata del solco torrentizio del torrente Parma – sinistra idraulica, per cui è stato emesso un recente nulla osta da questa Agenzia con nota prot. n. 27285/24 del 01/10/2024 per intervento urgente di sistemazione;

CONSIDERATI INOLTRE gli aspetti legati agli interventi ammessi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 29 - anche richiamate e ribadite al successivo articolo 30 comma 3 - delle Norme di Attuazione del PAI vigenti;

ANALIZZATO nel dettaglio il sito oggetto di richiesta, dal quale si evince che l'orografia della zona è ascrivibile alle caratteristiche tipiche della fascia B del PAI di cui all'articolo 28 delle Norme di Attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

per l'occupazione delle aree demaniali dettagliate negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza pervenuta e registrata al protocollo di AIPO n. 33233/24 del 19/11/2024, identificate al Catasto Terreni di Parma – sezione Vigatto – foglio 10 – particella 103 (fronte e parte) e particella 98 (parte), per complessivi 1.200,00 mq, ad uso area cortilizia - senza necessità di ulteriori opere - a servizio della ditta richiedente per deposito macchine e attrezzature, tutte amovibili con utilizzo di semplice carrello elevatore.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la ditta richiedente si impegna a:
 - a) utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona, **nonché nel preciso rispetto delle condizioni esposte al successivo paragrafo 10;**
 - b) non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - c) non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - d) non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - e) non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - f) effettuare la pulizia a regola d'arte del tratto interessato dalla concessione ricadente in scarpata arginale e nella fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dal ciglio dell'arginatura (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904), che dovrà essere mantenuta libera al fine dell'ispezionabilità dell'opera idraulica, anche secondo le indicazioni che i funzionari di questa Agenzia ritenessero necessario impartire, pena la decadenza e la revoca immediata del presente atto;
 - g) effettuare la pulizia con mezzi idonei allo sfalcio del cotico erboso, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato, avendo anche cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde dei corsi d'acqua interessati;
3. è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;

4. dovranno essere sempre rispettate le distanze minime prescritte dal R.D. 523/1904 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche” nel quale, all’art. 96, si stabilisce che “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto... le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra (...) a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto; risulta evidente che occorre adottare le dovute precauzioni ed i necessari accorgimenti al fine di garantire sempre l’inalterabilità dell’alveo del fiume e l’accesso per la sua manutenzione;
5. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
6. non è autorizzata altresì la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;
7. la pulizia dell’area oggetto della concessione sarà a carico del richiedente che dovrà provvedere all’immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua; i prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati dalle aree golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;
8. il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione l’area e le opere oggetto di concessione e provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l’esercizio del presente Nulla Osta;
9. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all’interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all’interno delle fasce esondabili del PAI (fasce A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici dando atto tuttavia che il tratto interessato è posto a valle della cassa di espansione sul torrente Parma e quindi con potenziali eventi di piena comunque governati da manovre di mitigazione della portata e dei volumi di deflusso del torrente;
10. **considerato che l’area oggetto della presente viene adibita a deposito di attrezzature senza alterazione dello stato esistente, quindi in assenza di lavori di adattamento o modifica geomorfologica, in cui le caratteristiche orografiche e geomorfologiche sono ascrivibili e riconducibile a quelle della fascia B del PAI, il richiedente è obbligato:**
 - a) **a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione sia con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna - allertameteo);**
 - b) **in caso di emissione di allerta ARANCIONE per scenari di criticità idraulica, idrogeologica e per temporali il richiedente, nonché gli ulteriori soggetti operativi qualificati eventualmente esistenti, dovranno sempre essere ritenersi allertati e reperibili (fornendo i numeri telefonici) per il controllo dell’evoluzione della situazione del torrente ed in caso di necessità – o su richiesta di questa Agenzia - attivarsi per la pronta movimentazione dei materiali depositati, rendendo l’area predisposta**

secondo le caratteristiche esplicitamente previste dal PAI per le aree di specifica fascia;

- c) in caso di emissione di allerta ROSSA per scenari di criticità idraulica, idrogeologica e per temporali il richiedente, nonché gli ulteriori soggetti operativi qualificati eventualmente esistenti, dovranno sempre essere ritenersi allertati e reperibili (fornendo i numeri telefonici) per il controllo dell'evoluzione della situazione del torrente e procedere alla rapida e concreta movimentazione dei materiali depositati, rendendo l'area adeguata alle caratteristiche esplicitamente previste dal PAI per le aree di specifica fascia;**
11. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;
 12. le indicazioni di cui al punto precedente valgono anche in considerazione del transito delle piene artificiali che potrebbero generarsi per effetto delle operazioni di invaso e svaso operate sulle opere di laminazione presenti a monte dell'area oggetto di richiesta, ossia dell'esistente cassa di espansione sul torrente Parma e – anche indirettamente – quella in corso di realizzazione sul torrente Baganza;
 13. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
 14. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
 15. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
 16. in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
 17. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale,

molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente; dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare integralmente le condizioni elencate nel presente atto;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE f.f.,

in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

dott. Ing. Gianluca Zanichelli

*(documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

VISTO: L'Incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica

dott. Ing. Monica LARocca

*(documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

*Il Legale Rappresentante della Ditta Concessionaria, presa visione del presente disciplinare di concessione,
dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi con nota prot. Arpae n. 16974 del 28/01/2025,
firmato per accettazione.*

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.